

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2397)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della
scuola

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge prevede l'attribuzione al personale direttivo e docente della Scuola di un assegno temporaneo, con effetto dal 1° maggio 1963.

Detto assegno non è pensionabile ed ha

carattere transitorio, in previsione della sistemazione generale del trattamento economico dei pubblici dipendenti, in corso di studio da parte della Commissione per la riforma della Pubblica Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai professori e agli assistenti universitari, al personale direttivo e docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, agli ispettori scolastici ed al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie anzidette, è attribuito, a decorrere dal 1° maggio 1963, un assegno temporaneo nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella.

Art. 2.

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, nè va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo della tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

e) è soggetto alle sole ritenute erariali.

In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

Art. 3.

All'onere di lire 17.100.000.000 recato dalla presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede con una aliquota delle disponibilità nette di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Assegno temporaneo spettante dal 1° maggio 1963 ai professori ed assistenti universitari, al personale direttivo e docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, agli ispettori scolastici ed al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie anzidette

Coefficienti di stipendio	Misure mensili lorde dell'assegno
—	—
1.040	80.000
970	75.000
800	62.200
700	54.400
580	45.100
522	40.600
500	39.000
450	35.200
420	32.800
402	31.500
309	25.000
260	21.400
220	18.000